

**ORDINI DI PAGAMENTO (BONIFICI)
DA E VERSO L'ESTERO TRANSFRONTALIERI ED ORDINARI**

Foglio Informativo n. 12

data aggiornamento: **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COS'E' UN ORDINE DI PAGAMENTO O BONIFICO

Il bonifico consiste in un ordine, impartito tramite una banca, di pagare una somma determinata a favore di un Beneficiario, presso gli sportelli della stessa o di altre banche o di altri soggetti (es. Poste), in Italia o all'estero. Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l'ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso.

Il bonifico si intende "estero" quando:

- l'ordinante o il beneficiario sono soggetti non residenti in Italia, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata la disposizione di pagamento;
- la disposizione è espressa in una valuta diversa dall'euro.

Nell'ambito dei bonifici esteri, si definiscono "**transfrontalieri**" quelli disposti su iniziativa di un ordinante (sia privato cittadino che impresa) tramite un ente o una sua succursale **insediati in uno Stato membro dell'Unione Europea**, a favore di un beneficiario presso un ente o una sua succursale di un altro Stato membro (v. *legenda*); l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona.

I bonifici **transfrontalieri** sono regolati dalle normative di seguito indicate che, sono state integrate dal **decreto legislativo 27/gennaio/2010 n. 11** – entrato in vigore il 1° marzo 2010, che recepisce in Italia la **direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (PSD)** :

D. Lgs 253/00 (che ha recepito la direttiva CEE 97/5/CE): si applica ai bonifici transfrontalieri denominati in Euro, nelle valute degli Stati membri dell'UE o in quelle dei Paesi EFTA (v. *legenda*) di importo non superiore a euro 50.000 o controvalore; prevede, in sintesi, obblighi di informazione in capo alle banche, tempi massimi di esecuzione delle disposizioni ed indennizzi al cliente in caso di ritardo nell'esecuzione o di mancata effettuazione delle operazioni.

Regolamento (CE) 2560/2001 (in vigore dal 01/07/2003): dispone, limitatamente ai bonifici transfrontalieri disposti in **euro** di importo fino a euro 50.000, che le commissioni per tali operazioni siano uguali a quelle applicate ai bonifici nazionali.

La Banca si impegna a rendere disponibili i fondi all'ente del beneficiario entro **un** giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dei **bonifici transfrontalieri** che presentino le seguenti Caratteristiche:

- ordinante e beneficiario siano detentori di conti presso enti situati in un Paese UE e la banca del beneficiario aderisca a un sistema di pagamenti in euro;
- le istruzioni riportino il nome/ragione sociale completi dell'ordinante e del beneficiario e, se del caso, il motivo del trasferimento (v. *legenda*);
- il bonifico sia espresso in EURO e l'importo non sia superiore a euro 50.000,00;
- IBAN e BIC del beneficiario siano completi e formalmente corretti;
- le spese siano regolate con opzione SHA (v. *legenda*);
- l'operazione non richieda regolamento "stesso giorno";
- l'operazione abbia le caratteristiche di STP (v. *legenda*).

IRISCHI PRINCIPALI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- ritardo o mancata esecuzione dell'ordine di pagamento dovuti a cause non imputabili alla banca (es. scioperi, disordini civili, insurrezioni e guerre, ecc.), o a disposizioni non complete o non corrette impartite dal cliente alla banca.

QUANTO PUO' COSTARE UN ORDINE DI PAGAMENTO O BONIFICO

Commissione per ogni documento di sintesi relativo ad informativa periodica	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione generalizzata delle condizioni	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto	€ 1,00
Imposta di bollo	Applicata nella misura vigente se dovuta
TASSO DI CAMBIO	
In assenza di una quotazione ufficiale, i cambi per le operazioni in divisa vengono continuamente aggiornati dal sistema informativo della Banca nel corso della giornata. Il cambio applicabile alle operazioni viene fornito dal personale della Filiale previa semplice richiesta della clientela.	
BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN PARTENZA	
1. COMMISSIONI	
Bonifici in EURO fino a Euro 50.000 compresi:	
Bonifici in altre divise e bonifici in EURO superiori a Euro 50.000 o controvalore:	
- Commissioni di intervento	0,30% minimo € 1,50
- Spese per trasferimento via swift o telex	€ 12,91
- Spese per trasferimento da C.B.I.	€ 12,91
- Diritto di urgenza	€ 15,00
- Spesa per comunicazioni	€ 15,00
- Spesa per comunicazione valutaria statistica	€ 10,00
- Spesa per comunicazione valutaria statistica da C.B.I.	€ 10,00
2. VALUTA DI ADDEBITO AL CLIENTE	giorno di esecuzione
BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN ARRIVO	
1. COMMISSIONI	
Bonifici in EURO fino a EURO 50.000 compresi	
- Spese per comunicazione valutaria statistica	€ 10,00
- Spese fisse	€ 5,16
Bonifici in altre divise e bonifici in EURO superiori a Euro 50.000 o controvalore:	
- Commissioni di intervento	0,30% minimo € 1,50
- Spese fisse	€ 12,91
- Spese per comunicazione valutaria statistica	€ 10,00
VALUTA DI ACCREDITO AL CLIENTE	1 giorno lavorativo successivo alla valuta riconosciuta alla banca
NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> - I bonifici transfrontalieri vengono eseguiti per l'intero importo, salvo il caso in cui il cliente chieda espressamente che le spese siano, in tutto o in parte, addebitate al beneficiario e, quindi, siano dedotte dall'importo del bonifico. - Qualora il cliente non indichi espressamente un regime di spese particolare, queste si intenderanno suddivise tra ordinante e beneficiario 	
BONIFICI ESTERI ORDINARI	
BONIFICI ESTERI ORDINARI IN PARTENZA	
1. COMMISSIONI	
- Commissione di intervento (per qualsiasi operazione di acquisto o vendita di divisa estera - o euro di conto estero-, oltre alle spese reclamate)	0,30% minimo € 1,50
-	
- Spesa per trasferimento via swift o telex	€ 12,91
- Spesa per trasferimento da C.B.I.	€ 12,91
- Spese per comunicazioni	€ 15,00
- Spesa per comunicazione valutaria statistica	€ 10,00
- Spesa per comunicazione valutaria statistica da C.B.I.	€ 10,00
- Con addebito in conto corrente	€ 2,58
- Con regolamento per cassa	€ 2,58
- Bonifico disposto tramite C.B.I.	€ 2,58
- Maggiorazione in caso di incomplete o errate coordinate IBAN e BIC	€ 3,50

2. VALUTA DI ADDEBITO AL CLIENTE	giorno di esecuzione
BONIFICI ESTERI ORDINARI IN ARRIVO	
1. COMMISSIONI	
- Commissione di intervento (per qualsiasi operazione di acquisto o vendita di divisa estera - o euro di conto estero, oltre alle spese reclamate)	0,30% minimo € 1,50
Bonifico in euro	
- Spesa fissa	€ 12,91
- Spesa per comunicazione valutaria statistica	€ 10,00
- Commissione per trasferimento ad altra banca di bonifico con spese a carico del beneficiario	In funzione delle commissioni reclamate dalla Banca Estera
Bonifico in divisa	
Spesa fissa	€ 12,91
Spesa per comunicazione valutaria statistica	€ 10,00
2. VALUTA DI ACCREDITO AL CLIENTE (bonifici in Euro all'interno dell'UE)	1 giorno lavorativo nel paese della divisa
3. VALUTA DI ACCREDITO AL CLIENTE (bonifici in altre valute fuori dall'UE)	2 giorni lavorativi nel paese della divisa.
TERMINI DI ESECUZIONE	
bonifici in partenza (giorni lavorativi successivi alla data di accettazione dell'ordine)	Massimo 1 giorno
bonifici in arrivo (giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dei fondi)	Stesso giorno lavorativo
mancata esecuzione del bonifico: i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo e di composizione dell'organo Deliberante i reclami, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, sono fissati dal decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.456/2001.	

Principali clausole contrattuali

DISPOSIZIONI GENERALI

La Banca è tenuta a svolgere l'operazione secondo i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c..

Sono a carico del cliente eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

- indicazioni erranee, non precise o insufficienti specie di importo, di luogo nomi, coordinate bancarie, codici identificativi dell'ente e del beneficiario stesso;
- cause di forza maggiore, disservizi nelle comunicazioni, impedimenti od ostacoli determinati da norme vigenti nel luogo di pagamento, da atti di autorità nazionali o estere o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (es: sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente, anche non bancario.

Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Poiché le banche statunitensi e australiane eseguono le istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario, per i bonifici da eseguire in USA e in Australia qualsiasi inconveniente o danno derivante dall'eventuale errato pagamento determinato dall'inesatta identificazione del codice da parte del cliente resterà a completo carico dello stesso.

E' facoltà della Banca addebitare al cliente in qualsiasi momento gli eventuali importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione a richieste risarcitorie per loro spese o commissioni.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I BONIFICI TRANFRONTALIERI

Termini di esecuzione.

- In relazione ai bonifici transfrontalieri in partenza, in assenza di un termine particolare convenuto con l'ordinante, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario entro 5 gg. lavorativi successivi all'accettazione dell'ordine. Per i bonifici che presentano le caratteristiche stabilite dalle convenzioni CREDEURO e ICP il termine massimo entro il quale, in esecuzione di un ordine di bonifico, i fondi sono messi a disposizione della banca del beneficiario è il 2° giorno lavorativo successivo rispetto alla data di accettazione dell'ordine, in modo tale che il beneficiario venga accreditato al più tardi entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell'ordine.
- Per i bonifici in arrivo, in assenza di un termine particolare convenuto con il beneficiario, le somme sono messe a disposizione di quest'ultimo entro il giorno lavorativo successivo alla data valuta riconosciutaci dalla banca dell'ordinante; a partire da tale data maturano interessi a favore del beneficiario.

In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, la banca riconosce all'ordinante (per i bonifici in partenza) o al beneficiario (per i bonifici in arrivo) un indennizzo consistente nel pagamento di una somma pari all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico per il periodo compreso tra lo scadere del termine e la data nella quale l'importo del bonifico è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario (bonifici in partenza) o messo a disposizione del beneficiario (bonifici in arrivo). L'indennizzo non è dovuto qualora la Banca dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al cliente (ordinante o beneficiario). Tale indennizzo non pregiudica gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico transfrontaliero. In caso di mancata esecuzione del bonifico, il cui ordine sia stato accettato dalla banca, questa riconosce al cliente una provvisionale commisurata all'importo del bonifico (fino a un massimo di 12.500 euro) maggiorata di interessi e spese. Gli interessi e le spese non sono dovuti qualora la mancata esecuzione sia imputabile all'ordinante o all'intermediario scelto dall'ordinante stesso.

La Banca non risponde del rispetto degli obblighi di informazione, dei tempi di esecuzione, delle istruzioni impartite né della mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero qualora possa invocare la sussistenza di cause di forza maggiore.

I bonifici disposti senza l'indicazione o con l'indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario (IBAN) e/o della banca destinataria (BIC) sono soggetti all'applicazione di commissioni supplementari.

Legge applicabile e Foro competente

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

Recesso

Il cliente ha sempre facoltà di recedere dal servizio di Pagamento senza penalità e spese di chiusura.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- **Ombudsman-Giurì Bancario.**

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso [tutte le filiali](#).

[- Conciliatore Bancario Finanziario](#)

[Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito \[www.conciliatorebancario.it\]\(http://www.conciliatorebancario.it\)](#)

LEGENDA

Codice B.I.C. (Bank Identifier Code)

Si tratta di un codice alfabetaico o alfanumerico che contraddistingue in modo univoco un'Istituzione Finanziaria sulla rete S.W.I.F.T. (il Network usato dalle Istituzioni Finanziarie per scambiarsi dati in

	modalità sicura).
Codice IBAN (International Bank Account Number)	E' il numero internazionale che identifica ciascun conto bancario. E' composto da una serie di numeri e lettere che identificano, in maniera standard, il Paese in cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello e il conto corrente del destinatario del bonifico.
Divise OUT	Le divise estere diverse dall' Euro
Stato membro	Tale categoria comprende i 25 Stati dell'Unione Europea (compresi i territori francesi d'oltremare), le Isole Azzorre, Madera, le Isole Canarie, Ceuta, Melilla e Gibilterra). Ai fini dell'applicazione della normativa sui bonifici transfrontalieri, agli Stati membri sono equiparati Norvegia, Islanda e Liechtenstein; la normativa non si applica invece alla Città del Vaticano, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e ad Andorra, nonostante in tali Paesi circolino banconote e monete in euro.
Paesi EFTA	Paesi facenti parte dell' "Associazione europea di libero scambio" (Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Svizzera).
B.I.R.	Bonifico verso altri Istituti di importo superiore a € 500.000,00 o bonifico urgente verso altri Istituti di qualsiasi importo.
Tasso di cambio (fonte di riferimento)	Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale) .
Spese SHA	Opzione di disposizione di bonifico con le spese ripartite tra ordinante e beneficiario.
STP (Straight Through Processing)	Insieme di regole che consentono il trattamento completamente automatizzato del bonifico transfrontaliero.
C.B.I.	Corporate banking versione sececbi (client-server) Il Corporate Banking Interbancario, è un servizio bancario telematico che, grazie all'installazione di un software e all'attivazione di un apposito collegamento, consente ad un'azienda di lavorare direttamente dai propri computer con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti.
Comunicazione valutaria statistica (C.V.S.)	E' lo strumento predisposto dalle autorità valutarie per effettuare le segnalazioni relative alle operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi, sia per le quelle canalizzate che per quelle decanalizzate. Il sistema delle C.V.S. prevede una soglia minima di rilevazione pari a 12.500 Euro.
Data di accettazione	E' la data in cui ricorrono tutte le condizioni stabilite per dare esecuzione ad un bonifico transfrontaliero. Di norma coincide con la data di presentazione della disposizione (se ricevuta entro le ore 11,00 di un giorno lavorativo), ove sussista la necessaria disponibilità dei fondi e salvo richieste di esecuzione differita.
Giorno lavorativo bancario	Giorno non festivo né nel Paese dell'ordinante, né in quello del beneficiario.